

TI_GERICHTE 38.2017.57 vom 14. April 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-04-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2017.57_d20170414

FR: TI_GERICHTE 38.2017.57 du 14 avril 2017

IT: TI_GERICHTE 38.2017.57 del 14 aprile 2017

Regeste

Negato dt a ID, poiché l'ass. non risiede in CH ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (centro delle relaz. pers. all'estero). Inoltre dal profilo del dt internaz. vero frontaliere (dt a prest. nello Stato di resid.). Anche ipotizzando non rientro settim. all'estero, non falso frontal. (tipol. lavoro, c. dur. indet. ecc.)

Erwägungen

E. 2

), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell'occasione l'Alta Corte si è così espressa: " 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D. _____ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D. _____ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF." In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere, argomentando: " (...) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un

appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera, che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extralavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (...)” In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all'estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia. L'Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera. 5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in

Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (...)"

2.2. Nella presente fattispecie, questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.). Il 31 marzo 2017 RI 1, nato nel 1977, è stato sentito da _____ dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro. In quell'occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore, firmato pure dall'assicurato: "(...) D1: Da quando si è stabilito in Ticino, dove ha abitato? Con Chi? R1: Nel 2008 presso alloggi ditta _____ di _____, in seguito da _____ a _____ (2008) ma risiedevo con la moglie a _____ residenza _____ (_____), fino ad aprile-marzo 2012. Preciso che ho passato anche 5 settimane presso gli alloggi della ditta _____ di _____. In seguito io mi sono spostato negli alloggi della ditta _____ ad _____ mentre la moglie con i figli si sono trasferiti a _____ in un appartamento. Io scendevo a trovarli quando potevo, nei week-end. Da aprile 2014 ci siamo spostati a _____ in una casetta con un piccolo giardino più idonea per i bambini. Mi reco a visitare i figli 2 volte al mese in quanto sono senza auto ed il viaggio in treno è troppo caro. Nel periodo del trasloco, circa da maggio a luglio 2014 sono sceso in Italia (perseguire tutte le pratiche del trasloco e quanto ne consegue) sicuramente tutti week-end. D2: Descriva la sua situazione familiare R2: Separato di fatto, pratiche di divorzio in corso. A settembre è prevista un'ultima udienza per arrivare finalmente alla sentenza di divorzio definitiva. Sostanzialmente siamo separati di fatto dal 2014 circa. D3: Dove abita sua moglie, con chi? R3: La moglie abita a _____, _____ (provincia di _____), dove risiede con i due figli. I miei genitori abitano a pochi chilometri a _____ mentre i genitori della moglie abitano a _____ (_____). D4: omissis R4: --- D5: Quante volte si reca in Italia a visitare i figli? Con quale mezzo di trasporto? Che via segue? R5: Due volte al mese circa, scendo con il treno (senza abbonamento in quanto per le volte che scendo non era conveniente fare l'abbonamento). D6: Dal contratto di lavoro con la _____, firmato il 28.11.2008 risulta come residente in Via _____ a _____ (_____). Dal permesso B rileviamo che l'indirizzo fornito è presso Via _____ a _____, può spiegare questa circostanza? R6: Da luglio 2013, ero in disoccupazione, per due mesi circa il Nembrini mi ha dato il permesso di continuare a dormire presso i loro alloggi (tempo di trovare un'altra sistemazione), da agosto settembre ho infatti trovato alloggio presso gli alloggi della ditta _____. Tendo a precisare che non ho lavorato per la ditta _____, ma avevo un alloggio come esterno. In questi alloggi sono rimasto fino circa febbraio 2016. D7: Lei ha percepito la disoccupazione, la prima volta, dal 01.07.2013 al giugno 2015, è corretto? R7: Fino a gennaio 2015 ho preso la disoccupazione, di conseguenza ho preso l'assistenza (febbraio, marzo e aprile 2015). Da maggio 2015 ho iniziato a lavorare presso la ditta _____. Tengo a precisare che durante questo periodo, in disoccupazione, durante la settimana restavo in Ticino e mi preoccupavo di cercare attivamente un lavoro (con alcune uscite in Svizzera interna per cercare lavoro insieme ad un collega). Solo nei fine settimana scendevo a trovare i figli, nel periodo tra il

2013 ed il 2015. D8: omissis R8: -- D9: In data 04.05.2015 ha firmato il contratto di lavoro con la _____ è corretto? R9: Corretto. D10: Dove abitava quando ha firmato il contratto con la ditta _____? R10: Quando ho iniziato a lavorare per la ditta _____ risiedevo ancora presso gli alloggi della ditta CSC (Via _____ di _____). Preciso che mi recavo al lavoro a _____ con l'autovettura del collega che anche lui era presso gli alloggi della _____. D11: Possiede un'autovettura di sua proprietà? In Svizzera? In Italia? In altri paesi? Ci autorizza a chiedere la conferma all'autorità competente? R11: Non possiedo autovetture né in Svizzera né all'estero. D12: Ha delle proprietà immobiliari/fondiarie in Svizzera? In Italia? In altri paesi? Ci autorizza a chiedere la conferma alle autorità competenti? R12: Non possiedo nessuna proprietà immobiliare/fondiarie né in Svizzera né all'estero. D13: Quando ha abitato ad _____ è corretto affermare che abitava presso le "baracche della ditta _____? R13: Sono alloggi per i dipendenti con bagni e cucina in comune, camere indipendenti. D14: Quando ha abitato a _____ in Via _____ è corretto affermare che abitava presso le "baracche" della ditta _____? R14: Sono alloggi per i dipendenti con bagni e cucina in comune, camere indipendenti. D15: A partire da quale data abita a _____ in Via _____? R15: Da marzo 2016 come da contratto d'affitto. D16: Con chi abita a _____ in Via _____? R16: Con _____ che ho conosciuto durante il _____ nel 2013. D17: Descriva l'appartamento di _____ R17: Trattasi di un appartamento di 50 m3 composto da un bagno (doccia e vasca da bagno), 1 sala con due lettini, un divano piccolo e un tavolino con la tv; una piccola cucina con il forno che non funziona, i riscaldamenti non funzionano, la lavastoviglie non funziona. Abbiamo una lavatrice in comune (che funziona) con tutti gli inquilini (circa 20 inquilini). Abbiamo un parcheggio non coperto dove il mio collega lascia la sua autovettura. D18: E' abbonato a centri fitness, riviste, giornali, associazioni/società oppure club? R18: Nulla. D19: Dagli atti in nostro possesso risulta che non si è presentato alla giornata informativa (Diritti&Doveri) del 06.03.2017 ed anche al primo colloquio presso l'URC di _____ del 07.03.2017. Per quale ragione? Dove si trovava dal 05.03.2017 al 08.03.2017 R19: In merito all'appuntamento del 06.03.2017, previsto per le ore 14.00, posso dire che non sono riuscito a prendere in tempo il treno per arrivare a _____. In pratica, il week-end ero a casa in Italia per vedere i figli (passo a prenderli a casa della ex moglie e li porto dai miei genitori), di conseguenza il lunedì volevo rientrare in Svizzera per presentarmi agli appuntamenti ma ho avuto difficoltà a staccarmi dai figli così sono arrivato in stazione dei treni verso le 10.15 ma non vi erano più treni in direzione di _____, il primo era alle 14.20. Sono dunque rimasto in stazione e sono andato a mangiare la pizza ai frutti di mare. In seguito ho preso il treno delle 14.20 e durante il tragitto mi sono sentito male. Preciso che la mattina ho chiamato il mio amico _____ chiedendogli di chiamare l'URC e comunicare che non sarei arrivato in tempo all'appuntamento. Come detto, durante il viaggio in treno non sono stato bene e mi sono dovuto recare dal medico, dott. _____ di _____, per farmi prescrivere i medicinali (fero avere certificato ufficiale e prescrizione medica). Per questa ragione non mi sono presentato al primo colloquio previsto per il 07.03.2017 ore 09:00. D19bis: Da Google mostro che è presente un treno che parte da _____ alle ore 11:25 con arrivo a _____ alle ore 13:10. R19bis: lo avevo chiesto a dei controllori del treno e mi hanno detto che c'era unicamente il treno delle 14:20 che si fermava a _____. Solo dopo, verso le 13:45 quando ho comprato il biglietto per _____, mi hanno comunicato che era presente un treno alle 11:25. D20: In data 08.03.2017 si è recato presso lo studio medico del dott. _____ a _____, per quale ragione? R20: Per

forti dolori alla pancia, e dissenteria. D21: In data 13.03.2017 non si è presentato alla giornata informativa ed in data 14.03.2017 non si è presentato al primo colloquio presso l'URC di _____ (per la seconda volta)? Per quale ragione? Dove si trovava? R21: Sono sceso domenica mattina, 12.03.2017, con l'intento di portare i bimbi dal medico il lunedì 13.03.2017. Ma purtroppo non sono riuscito a ritirare i bambini in quanto la moglie si è negata e così martedì 14.03.2017, verso le 10:00ca, mi sono recato dal mio avvocato per cercare di chiarire la situazione ed aggiungere quanto successo alla carte che verranno presentate in sede di audizione per la sentenza di divorzio. Ho mangiato a pranzo dai miei genitori che poi mi hanno accompagnato in stazione per rientrare in Ticino. Sono arrivato a _____ nel tardo pomeriggio, verso le 17:00 ca. Il giorno seguente mi sono recato presso gli uffici dell'URC di _____ per spiegare quanto era successo. D22: Dove si trovava la sera del 14.03.2017 alle ore 21:15? R22: Posso dire che ero a casa ma probabilmente stavo dormendo, tengo a precisare che nello stabile abbiamo dei problemi con il campanello e che è già capitato che non sento quando amici bussano alla porta. Confermo che non sono uscito di casa la sera del 14.03.2017. D20: Ha eseguito le ricerche di lavoro per il mese di febbraio 2017 e marzo 2017? R20: Le ricerche di febbraio non le ho eseguite in quanto pensavo di essere esentato a causa di malattia D20bis: Dove si trovava il sabato 18.03.2017 e domenica 19.03.2017? R20bis: Mi trovavo sempre a casa dei miei genitori in quanto week-end con i figli. D20tris: Dove si trovava sabato 25.03.2017 e domenica 26.03.2017? R320tris: La mattina è venuto il mio amico _____ a prendermi a casa e siamo andati alla stazione di servizio _____ di fronte l'appartamento. Dopo aver bevuto qualche cosa insieme siamo andati a casa sua a _____, di fronte la stazione ferroviaria, dove sono rimasto fino a quasi mezzogiorno. Il pomeriggio è passato ancora lui a prendermi e siamo andati a _____ per una passeggiata, sono tornato a casa verso le 18:45ca. Ho mangiato di corsa in quanto avevo appuntamento con un direttore lavori, sig. _____, per una possibile opportunità. Siamo rimasti a parlare fino alle 22:00ca. Domenica 26.03.2017 la mattina sono sceso all' _____ a bere il caffè mentre al pomeriggio sono andato a _____ per una passeggiata, sono rientrato nel tardo pomeriggio. D21: E' iscritto all' A.I.R.E? R21: Sì D22: A quale cassa malattia è iscritto? R22: _____ per la base mentre la complementare è con la _____. D23: Nell'appartamento di _____ ha un contratto di telefonia fissa? R23: Nessun allacciamento telefonico rete fissa. D24: Nell'appartamento di _____ ha un contratto per la TV? R24: Possiamo vedere la TV grazie ad un abbonamento wiifree, Internet. D24bis: come dividete le spese dell'appartamento ed extra? R24bis: divisione a metà di tutte le spese (affitto ed extra) D25: Dove vengono versate le ID? R25: Sul conto corrente bancario _____ (dal 2015 ho questo conto), prima avevo anche un conto presso la _____ ma che è stato chiuso nel 2015. Non possiedo D26: Quali sport pratica? R26: No D27: Quali sono i suoi hobby/interessi? R27: pesca e mountain bike. Ma purtroppo non ho abbastanza soldi per permettermi di seguire i miei interessi. D28: Vuole aggiungere qualche cosa? R28: Niente.” (Doc. 11) Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 16 giugno 2017) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2). Inoltre, per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le

conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22 maggio 2015 consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546). Al riguardo, in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 l'Alta Corte ha ribadito che “per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.)”. Alla luce della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel verbale del 31 marzo 2017 sottoscritto dall'assicurato hanno pertanto un'importanza decisiva. Applicando l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Il ricorrente non ha concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell'8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all'estero nella quale l'Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”). Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all'assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465). Nella presente fattispecie il centro delle relazioni personali di RI 1 si situa in Italia. In tale contesto va innanzitutto evidenziato che, prima di trasferirsi in Italia, tutta la famiglia ha risieduto in Svizzera dal 2009 al 2012. A _____ (provincia di _____), che dista circa 173 km da _____ in automobile ed è raggiungibile in treno in circa 3 ore e 30 minuti (cfr. www.ffs.ch), vivono infatti la moglie, da cui è separato di fatto dal 2014 e giudizialmente dal 2015, e i due figli, _____ nata nel 2009 e _____ nato nel 2010, affidati alla madre. L'assicurato esercita il diritto di visita, presso l'abitazione della sua famiglia d'origine, dove risiedono i genitori e il fratello e che si trova a _____ a circa 17 km da _____. Alla luce di queste intense relazioni con gli altri familiari, il TCA ritiene che, malgrado la separazione giudiziale dalla moglie, l'assicurato abbia il centro delle proprie relazioni in Italia. Del resto, in una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015, contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato irricevibile dal Tribunale federale nella già citata sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 (cfr. consid. 2.1), aveva sottolineato che “la circostanza che il ricorrente si sia separato di fatto dalla moglie, non implica che egli non abbia più il centro dei suoi interessi in X. _____, visto in particolare il rientro

settimanale in Italia, secondo quanto dichiarato dall'assicurato sia la Sezione del lavoro che alla Polizia cantonale". Il TCA è arrivato alla stessa conclusione nella STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016, consid. 2.4, citata dall'amministrazione (cfr. consid. 1.4). A _____ il ricorrente vive invece in un monolocale che divide peraltro con un collega di lavoro. A nulla di diverso può portare il fatto che l'assicurato abbia amici in Svizzera, che sia affiliato a una cassa malati e che riceva cure mediche nel nostro paese. Rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 7 giugno 2017 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l'art. 12 LADI non è in concreto realizzato. 2.3. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto ai precedenti considerandi, si tratta ora di stabilire se l'assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24). Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.

E. 3

pag. 146; DTF 128 V 315 , con riferimenti [RS 0.142.112.681]). Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell' art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L' art. 121 LADI , entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AIV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173). Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha aggiornato il contenuto dell' Allegato II all' ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3). Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil-Wolff, "Le Règlement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d'autres développements en termes d'assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.;

STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017;). L'art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l'assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683). Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti. Secondo l'art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliere» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana. In effetti viene considerato lavoratore frontaliere anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(...) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliere, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (...)”). Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell'art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”). Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell'art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell'art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683). Nella STF 186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltos e.a., punti 31 e 32). Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse, sur demande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”); risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(...) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (...)”). In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che: " Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliere in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliere atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato. Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza." Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4. In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliere un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 6.2. Cette disposition du règlement d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo práce a sociálních věcí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel, points 49 et 50). 6.3. La recourante soutient que l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail). 6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation d'un travailleur frontaliere au chômage complet. Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa substance l'art.

65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in *Europäisches Sozialrecht*,

E. 6

e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65). N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse. Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltens e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3). 6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (...) In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari. Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all'indennità di disoccupazione

in quanto un'assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana. Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un'assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall'interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l'abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali. Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l'Alta Corte ha sottolineato che "la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.". In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana. Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall'assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull'estratto conto attestante i prelievi in contanti. L'assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all'Alta Corte. Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell'assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni: "(...) L'apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell'applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un'abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (...)" In un'altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione stabilendo che "un ricorrente, titolare di un permesso B dall'aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall'altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa sia dopo l'iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza". Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016. Infine in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il

Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando: " (...) 7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente. 7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.

E. 6.4

pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (...)” 2.4. Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all'art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliere, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683). Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell'ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri. Questi assicurati hanno un diritto d'opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228). Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti

internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontiera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010). Lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l'altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere. Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà. Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontiera un'assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d'impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell'alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza. In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall'aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all'estero. Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall'aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d'impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi. Questa Corte non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77) . Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un'interpretazione restrittiva della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015). In tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontiera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile

2012). In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei. In provincia di X. vivevano nella casa di proprietà dei genitori sua moglie e due figli che studiavano in provincia di X. rispettivamente in Provincia di Y.. Il TCA è arrivato a questa conclusione dopo avere constatato che l'assicurato ha sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre 2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che l'assicurato vive "separato in casa" dalla moglie e che sarebbe in corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato. Infine l'assicurato trascorrevva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza. Il TCA ha poi concluso che ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del ricorrente (al beneficio presso X. _____ di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali. In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì). 2.5. Nella presente fattispecie, l'assicurato ha dichiarato il 31 marzo 2017 che si recava a visitare i due figli nati nel 2009 e 2010, in treno, circa due volte al mese (cfr. Doc. 11, risposte 1 e 5). Tra il 2013 e il 2015 egli rientrava invece settimanalmente (cfr. Doc. 11, risposte 1 e 7). Nel corso del mese di marzo 2017 l'assicurato si è recato in Italia almeno 3 tre volte (cfr. Doc. 11, risposte 19, 21 e 20bis) ed ha mancato per due volte gli incontri fissatigli presso l'URC (6 e 7 marzo e 13 e 14 marzo 2017, cfr. Doc. 8 e Doc. 9). In simili condizioni, il TCA ritiene, in applicazione del criterio della probabilità preponderante, che il rientro dell'assicurato in Italia avviene di regola una volta alla settimana. Questa Corte ha concluso in modo analogo in una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017, nella quale ha rilevato: "(...) Nella presente fattispecie, è vero che l'assicurato in sede di audizione ha dichiarato di rientrare in Italia non settimanalmente ma ogni 15 giorni ("di regola si fa una volta a testa il tragitto"; cfr. doc. 8). D'altra parte però tenuto conto della sua situazione familiare complessiva (moglie con figlio di 9 anni che abitano a _____ che dista 88 km da _____ e 97 km da _____; cfr. www.viamichelin.ch; moglie - casalinga - che accudisce sua madre a causa di problemi di salute e che non si fida a lasciarla a casa da sola; cfr. doc. 8) ed abitativa (appartamento a _____ occupato anche da due colleghi, cfr. doc. 6/11) è verosimile, applicando il criterio della probabilità preponderante, che il rientro in Italia del ricorrente avvenisse di regola settimanalmente, con visite saltuarie della moglie e del figlio. Secondo il TCA X. _____ deve dunque essere considerato un vero frontaliere come stabilito dall'amministrazione (cfr. consid. 2.4). Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale RI 1 deve essere considerato un frontaliere vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia. Va infine rilevato che, anche volendo per ipotesi, ammettere che il rientro non avveniva settimanalmente, la conclusione non cambierebbe. Vista la tipologia del lavoro svolto (muratore; cfr. Doc. 3), attraverso un contratto di durata indeterminata (cfr. Doc. 6; Doc. I pag. 9), che lo occupava per tutto l'anno dal lunedì al

venerdì, l'assicurato non può essere qualificato come falso frontaliere, analogamente a quanto stabilito da questa Corte nelle STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e diversamente da quanto deciso nella STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 (cfr. consid. 2.4). Anche da questo profilo dunque, va negato ad RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione. Come già sottolineato dal TCA in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per l'assicurato. Ciò deriva tuttavia dall'assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, "Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois" in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. In tale contesto il TCA ricorda inoltre che la vecchia giurisprudenza sul vero frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2). In simili condizioni la decisione su opposizione del 16 giugno 2017 deve essere confermata. 2.6. La patrocinatrice dell'assicurato ha proposto nuovi mezzi di prova (audizione del ricorrente, audizione di testimoni, sopralluogo presso l'appartamento di _____). Considerato che i documenti già presenti all'incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l'assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza. Di conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta. A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.